



# COMUNE DI CASTELLANETA

## Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

### AREA 1 - AFFARI GENERALI

### Determinazione

**n. 470 del 30/03/2018**

**OGGETTO: RIMBORSO SPESE LEGALI AL SINDACO GIOVANNI GUGLIOTTI PER PROCEDIMENTO PENALE N. 1998/13 DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO, DEFINITO CON SENTENZA N. 557/16 IN DATA 27/07/2016.**

**PREMESSO** che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 29/12/2017, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018 - 2020;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09/02/2017, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- che il Sindaco avv. Giovanni Gugliotti è stato sottoposto a procedimento penale – n. 1998/13 del Giudice di Pace di Taranto - per i reati di cui all'articolo 590 c.p. del codice penale, per fatti e comportamenti connessi e conseguenti alla carica di Sindaco;
- che l'interessato in data 19/04/2016, con nota assunta al prot. n. 9600 in data 22/04/2016, comunicava di essere stato sottoposto a procedimento penale e indicava il nominativo del legale di fiducia incaricato, avv. Giuseppe Chielli;
- che il Giudice di Pace di Taranto, con sentenza n. 557/16 del 27/07/2016, ha così deciso: P.Q.M., visto l'art. 530, comma II, c.p.p., assolve Gugliotti Giovanni e .....( omissis...) dal reato loro ascritto in rubrica **per non aver commesso il fatto**.

**VISTA**, pertanto, la nota datata 15/09/2016, assunta al prot. n. 28388 in data 07/11/2016, a firma dell'avv. Giovanni Gugliotti, all'epoca dei fatti Sindaco del Comune di Castellaneta, con la quale lo stesso chiede il rimborso delle spese sostenute quali competenze professionali corrisposte all'Avv. Giuseppe Chielli del Foro di Taranto ammontanti a complessivi € 3.151,70 (oneri fiscali compresi).

**DATO ATTO** che è stata acquisita la fattura n. 09/2017 del 18/07/2017 di pari importo, regolarmente quietanzata.

**CONSIDERATO** che

- gli oneri relativi all'assistenza legale in sede processuale degli amministratori degli enti locali non hanno trovato finora una disciplina legislativa che tuteli i rappresentanti eletti, così come invece è previsto per dipendenti dall'art. 22 del D.P.R. 25.06.1983, n. 347 e dall'art. 67 del D.P.R. 268/1987 e dai successivi CCNL.
- la giurisprudenza ha affermato il principio, ormai consolidato, che può essere assunta a carico dell'Ente la spesa sostenuta da un amministratore per un procedimento penale per fatti verificatisi nell'esercizio ed a causa della pubblica funzione esercitata e risoltisi con assoluzione con formula piena.

**VISTA**, altresì, la consolidata giurisprudenza anche della Corte dei Conti (da ultimo, la sentenza n. 787/2012 della Corte dei Conti Puglia) dalla quale si evince che spetta all'amministratore pubblico il rimborso delle spese legali sostenute ricorrendo sia il presupposto della mancanza di conflitto d'interessi con l'Ente che la non ascirvibilità del comportamento ad ipotesi di reato.



# COMUNE DI CASTELLANETA

## Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

**DATO ATTO** che, nel caso di specie, nei confronti dell'ex amministratore non si è in presenza di una sentenza assolutoria ma di una richiesta di archiviazione “... *non sussistono elementi idonei per sostenere, nella specie la sussistenza di una violazione di legge intenzionalmente operata per favorire il dipendente P..... con conseguente danno ingiusto per l'amministrazione comunale*”.

**ATTESO** che, in tale ultima ipotesi .... *ferma l'evidente differenza in termini processuali tra una sentenza di proscioglimento ed un provvedimento (decreto/ordinanza) di archiviazione, il Collegio ritiene che il rimborso delle spese giudiziali non possa essere escluso a priori nell'ipotesi di archiviazione durante la fase delle indagini preliminari, per il sol fatto che la posizione dell'indagato è stata definita in termini favorevoli prima del rinvio a giudizio.*

*Ai fini del rimborso è, però, necessario che l'archiviazione contenga una motivazione “liberatoria” per l'indagato, con cui si sia stabilita l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave, analoga a quelle che - a seguito di dibattimento - avrebbe potuto dare luogo al rimborso delle spese legali. (Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia – deliberazione n. 804/2010/PAR)*

**DATO ATTO** che:

- a) nel caso in questione non è ravvisabile alcun conflitto d'interessi;
- b) la sentenza di proscioglimento è datata 27/07/2016;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 10/09/2014, ad oggetto “Rimborso spese legali agli amministratori. Direttiva” che, tra l'altro, dispone:... di autorizzare, nei limiti ed alle condizioni precisate dalla Magistratura contabile [così come riepilogate nelle premesse del presente atto deliberativo], il rimborso delle spese sopportate dagli amministratori comunali per la difesa nei giudizi penali in cui siano rimasti coinvolti in dipendenza del mandato politico/amministrativo esercitato;.....

**RILEVATO** che la stessa Magistratura contabile [parere n. 334 del 6/7 novembre 2013 reso dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo del Veneto, in ordine all'identico quesito formulato dal Sindaco di un Comune veneto], dopo aver ribadito che la decisione dell'Amministrazione di provvedere o meno al rimborso deve essere frutto di una valutazione propria dell'ente medesimo rientrando nelle prerogative esclusive degli organi decisionali, ha precisato che:

- nessun rimborso può considerarsi legittimo nel caso il Comune abbia stipulato l'assicurazione per gli amministratori prevista dall'art. 86, comma 5°, del d.lgs. 267 del 2000;
- è necessario che il procedimento penale sia stato intrapreso per **fatti direttamente connessi alla carica espletata** [deve, cioè, trattarsi di un procedimento riguardante fatti ed atti in concreto imputabili non ai singoli soggetti che hanno agito per conto del Comune, ma direttamente ad esso in forza del rapporto di immedesimazione organica] e si sia concluso con una sentenza **definitiva** di assoluzione con formula piena o cd. liberatoria con cui sia stabilita l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo e della colpa grave e da cui emerga l'insussistenza di pregiudizio per gli interessi dell'Amministrazione;
- è legittimo il rimborso *ex post* in caso di mancata sottoposizione della scelta del legale incaricato della difesa in giudizio al previo assenso dell'Amministrazione, ma l'assenza della preventiva intesa consente all'Amministrazione di ridurre il rimborso ai minimi tariffari o alla parte della spesa che la stessa avrebbe assunto ove la scelta fosse stata concordata, non essendo neanche vincolata dal parere eventualmente espresso dal competente organo professionale;
- sussistendo tutti i presupposti che legittimano il diritto al rimborso può procedersi al relativo pagamento seguendo non la procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio ma il procedimento di spesa ordinario previsto dagli artt. 182 – 185 e 191 del d.lgs. 267 del 2000.

**VISTO** l'art. 7 bis ( Assicurazione degli amministratori locali e rimborso delle spese legali ) di cui al Decreto-legge 78/15, come convertito dalla legge n. 125, 6 agosto 2015) per effetto del quale il comma 5 dell'art. 86 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente:

«5. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:



# COMUNE DI CASTELLANETA

## Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

- a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;
- b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
- c) assenza di dolo o colpa grave.».

**ATTESO** che ricorrono tutti i presupposti di cui alla precitata ultima disposizione normativa;

**RITENUTO**, pertanto, di dover rimborsare, previa assunzione del relativo impegno di spesa, le spese legali sostenute dall'amministratore comunale Giovanni Gugliotti, in quanto il citato procedimento era connesso all'espletamento dell'incarico di Sindaco.

**VISTO** il D. Lgs. 267/2000;

VISTI gli artt. 149 e ss. "Ordinamento finanziario e contabile" del Testo Unico degli EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000: "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza"

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Sindacale di nomina quale Dirigente del Settore Affari Generali n. 81 del 29/09/2017.

### D E T E R M I N A

- di assumere, per quanto espresso in narrativa, impegno di spesa di € 3.151,70 (oneri fiscali compresi) per il rimborso delle spese legali sostenute dall'avv. Giovanni Gugliotti, sottoposto a procedimento penale – n. 1998/13 del Giudice di Pace di Taranto per il reato di cui all'art. 590 del codice penale, per fatti e comportamenti tenuti in relazione alle funzioni di Sindaco in occasione indagini della Procura della Repubblica di Taranto per atti e comportamenti quale amministratore comunale.
- di imputare la predetta somma all'Intervento 10670 "Rimborsi per spese legali" del Bilancio Esercizio 2018.
- disporre la liquidazione in favore dell'avv. Giovanni Gugliotti, Sindaco del Comune di Castellaneta, della complessiva somma di € 3.151,70 (oneri fiscali compresi) a titolo di rimborso spese legali, attesa la presentazione di corrispondente fattura regolarmente quietanzata dal professionista incaricato della difesa.

Li, 30/03/2018

IL RESPONSABILE  
*Giovanni Sicuro*  
(atto sottoscritto digitalmente)